

Comune di Albaredo Arnaboldi
(Provincia di Pavia)

Parere del Revisore dei Conti

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvazione aliquote per l'anno 2023"

Il Revisore dei Conti del Comune di Albaredo Arnaboldi,

- preso atto della proposta deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvazione aliquote per l'anno 2023";
- preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Dlgs 267/2000 espressi dal responsabile di settore Rag. Elisabetta Lanati recanti data del 14/04/2023 e allegati alla proposta di delibera di Consiglio;

Tutto ciò premesso il Revisore evidenzia che la proposta di deliberazione in argomento ha un oggetto determinato e limitato alla "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvazione aliquote per l'anno 2023", così come desunto anche dal titolo riportato dai pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Nonostante ciò nella medesima proposta di Deliberazione è stata inserita (esclusivamente nel deliberato della stessa) anche la modifica del Regolamento corrispondente. Il testo del "deliberato" al punto 2) recita "di approvare le conseguenti modifiche regolamentari all'art. 4 ". Tale criticità è stata segnalata con scambio di mail all'Amministrazione con esplicita richiesta di rettifica.

Come chiarito dal Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e territoriali, l'Organo di Revisione deve esprimersi ai sensi del TUEL sulle modifiche ai Regolamenti ma non sulle determinazioni di aliquote o tariffe.

Con la presente proposta ad oggetto esclusivo "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvazione aliquote per l'anno 2023" è del tutto evidente che si propone di modificare le aliquote dell'addizionale IRPEF (argomento su cui il Revisore non ha competenza) e solo di conseguenza e con poca trasparenza al punto 2) del deliberato il relativo regolamento.

E' vero, come richiamato nella proposta di Deliberazione stessa, che l'art. 52, co 1 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ma gli stessi comuni non possono evitare di presentare al Consiglio una apposita proposta di Deliberazione di modifica del Regolamento corrispondente. La norma citata infatti non prevede che la proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote funga le funzioni anche di modifica regolamentare. Sono sempre comunque necessarie due deliberazioni distinte.

Infine è doveroso evidenziare che nella proposta di deliberazione così formulata deriva una lesione delle prerogative del Consigliere Comunale di votare o non votare per l'adozione di uno specifico atto deliberativo. Il Consigliere comunale ha il diritto di poter votare due volte: la prima per la modifica delle aliquote e la seconda per la modifica del relativo Regolamento. Se si votasse tale proposta, così com'è, verrebbe limitato al Consigliere comunale, titolare di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della propria funzione in modo consapevole, il diritto di manifestare la propria volontà in modo trasparente e per due volte distinte.

A giudizio del Revisore la proposta di deliberazione così sottoposta alla valutazione non è né chiara né comprensibile e potrebbe, come rilevato, altresì sollevare criticità da parte dei soggetti deputati alla votazione: i Consiglieri comunali.

Tutto ciò considerato il Revisore, dal punto di vista sostanziale, non rileva alcuna causa ostativa all'espressione di un parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento dell'addizionale IRPEF. La modifica Regolamentare è necessaria a seguito della modifica delle aliquote.

Dal punto di vista formale però tale proposta di modifica deve essere formalizzata in maniera più trasparente con una proposta di Deliberazione ad oggetto "Modifica al Regolamento.... etc" come argomentato nel presente parere.

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012 esprime **PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA** limitatamente alla modifica del Regolamento addizionale IRPEF, in quanto è necessario distinguere le due proposte di Deliberazione prima della presentazione in Consiglio Comunale per la votazione per tutte le motivazioni richiamate nel presente documento.

Il Revisore invita quindi gli uffici a sdoppiare la proposta di deliberazione in due proposte distinte. Una per l'approvazione delle aliquote per l'anno 2023 e un'altra per la modifica al Regolamento corrispondente.

Milano, 20/04/2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Carlo Rampini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge